

(N. 924)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1955
(V. Stampato N. 1159)*

d'iniziativa del Deputato BOZZI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 GENNAIO 1955

Nuove norme sulle farmacie comunali e municipalizzate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I Comuni che hanno assunto in economia o a mezzo di azienda speciale l'esercizio di più di una farmacia, possono nominare, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, un direttore che non sia farmacista.

Se i Comuni si avvalgono di tale facoltà dovrà essere istituito un posto di sovrintendente tecnico-farmacista alla cui nomina si procederà mediante concorso a sensi di legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI